

Salari per l'industria alberghiera e della ristorazione 2023

Il seguente elenco contempla tutti i «dati di base» concernenti i salari e le deduzioni sociali.

Salari minimi ai sensi dell'art. 10 CCNL

Come finora, valgono i seguenti scaglioni retributivi e i salari minimi per i collaboratori che abbiano compiuto il 18° anno di età:

Livello Ia	Senza apprendistato	Fr.	3582.–	lordi al mese
Livello Ib	Senza apprendistato e con formazione Progresso	Fr.	3803.–	lordi al mese
Livello II	Certificato fed. di formazione pratica (CFP)	Fr.	3927.–	lordi al mese
Livello IIIa	Attestato federale di capacità (AFC)	Fr.	4369.–	lordi al mese
Livello IIIb	AFC e con 6 giorni di perfezionamento professionale specialistico*	Fr.	4473.–	lordi al mese
Livello IV	Esame professionale secondo l'art. 27 lit. a LFPr	Fr.	5108.–	lordi al mese

* A partire dal mese successivo dopo il completamento dei 6 giorni di perfezionamento professionale.

Possibilità di riduzione del salario

Sussiste la possibilità di concordare **una riduzione del salario minimo pari ad un massimo dell'8 %** mediante **contratto di lavoro scritto**.

Per i livelli Ia e Ib

- Durante un periodo di inserimento di **12 mesi al massimo**, se il collaboratore non è **mai stato occupato prima per almeno 4 mesi** presso un'azienda soggetta al CCNL
- In **tutte le altre assunzioni** il periodo di inserimento ammonta ad un massimo di 3 mesi

Per il livello IIIa

Durante un **periodo di inserimento massimo di 3 mesi** in caso di **prima occupazione presso un'azienda soggetta al CCNL** (una volta nella vita professionale, ovvero, per esempio, durante la prima assunzione dopo l'apprendistato o la prima assunzione di un collaboratore straniero in Svizzera).

Questa riduzione retributiva non è ammessa in caso di posizione lavorativa presso il medesimo datore di lavoro o la medesima azienda, qualora l'interruzione tra i due rapporti di lavoro sia inferiore a 2 anni.

Per quanto riguarda le riduzioni salariali, si legga anche il nuovo foglio informativo speciale del servizio giuridico di GastroSuisse.

Sono esclusi dai salari minimi dei livelli I – IV

- I collaboratori che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età
- I collaboratori maggiorenni immatricolati presso un istituto professionale svizzero che stiano svolgendo una formazione a tempo pieno

- I collaboratori dalle ridotte capacità professionali rientranti in programmi pubblici o equiparati di reintroduzione o di sostegno
- I praticanti di cui all'art. 11 CCNL

Tredicesima mensilità ai sensi dell'art. 12 CCNL

Il 100 % del salario mensile lordo a partire dal 1° anno di lavoro, qualora il collaboratore abbia superato con successo il periodo di prova.

Esclusione indennità straordinari a partire da un salario minimo definito

In base all'art. 15 cifra 7 CCNL, l'indennità per gli straordinari dei collaboratori il cui salario lordo mensile, *esclusa* la tredicesima mensilità, ammonti minimo a Fr. 6750.- può essere convenuta liberamente in un contratto di lavoro scritto, ai sensi delle disposizioni legali, oppure essere esclusa.

AVS

Aliquota contributiva:	Invariata 8,7 % (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con il 4,35 %)		
Importi limite:	Rendita semplice minima	Fr. 14'340.- /anno,	Fr. 1195.- /mese
	Rendita semplice massima	Fr. 28'680.- /anno,	Fr. 2390.- /mese

AI

Aliquota contributiva:	Invariata 1,4 % (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con lo 0,7 %)		
Importi limite:	Come per AVS		

IPG

Aliquota contributiva:	Invariata 0,5 % (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con lo 0,25 %)		
Importi limite:	Come per AVS		

AD

Sulle quote di reddito **fino a Fr. 148'200.-** sarà applicata un'aliquota contributiva del 2,2 % (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con l'1,1 %).

LPP

L'**aliquota contributiva minima** ai sensi dell'art. 27 CCNL resta invariata ed è pari a:

- 1 % del salario coordinato per i collaboratori a partire dal 1° gennaio al compimento del 17° anno di età.
- 14 % del salario coordinato per i collaboratori a partire dal 1° gennaio al compimento del 24° anno di età.

Il datore di lavoro può rivendicare una trattenuta sullo stipendio al massimo pari alla metà del contributo.

Il **tasso d'interesse minimo** per il rendimento dei conti di vecchiaia **rimane ancora** pari all'**1,0 %**.

La **deduzione di coordinamento** ammonta a Fr. 25'725.- all'anno o a Fr. 2143.75 al mese.

I collaboratori che guadagnano mediamente Fr. 22'050.- all'anno ossia Fr. 1837.50 al mese sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione.